


ACTIVE IMPRESA COMMERCIO

ESERCENTE

PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ



Il presente Set Informativo del Modulo Protezione della Mobilità - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione della Mobilità
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione della Mobilità
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione della Mobilità.

Proteggi le tue merci con...

- Prevenzione e Assistenza in mobilità, per avere subito a tua disposizione soluzioni per prevenire o risolvere velocemente problemi legati alla circolazione.
- IN MOBILITÀ – Danni alle Merci e alle Attrezzature trasportate, la protezione economica per le merci e le attrezzature durante la circolazione in caso di incidente e in caso di incendio ed esplosione, con possibilità di estensione anche al furto e alla rapina.
- IN MOBILITÀ – Protezione Legale in Circolazione, per un valido sostegno economico per l'assistenza legale in caso di specifiche vertenze sorte in relazione alla circolazione stradale.



Scopri la Protezione Mobilità di ACTIVE Impresa COMMERCIO nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione della Mobilità del prodotto Active Impresa Commercio è destinato all'assicurazione dei danni alle Merci trasportate e delle vertenze da circolazione stradale delle imprese del settore commercio. L'offerta comprende una copertura Assistenza per le necessità e le emergenze legate alla mobilità.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – Assistenza In mobilità

- ✓ Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze che riguardano conducente e trasportati sui Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa: *Consulenza medica; Trasporto al domicilio in seguito a dimissione; Rientro anticipato per fermo veicolo; Invio di un infermiere al domicilio; Invio di un fisioterapista al domicilio; Invio di un collaboratore domestico; Autista a disposizione per infortunio del conducente; Rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero; Consulenza care manager; Consulenza job coach.*

SEZIONE IN MOBILITÀ – GARANZIA PROTEZIONE DEI BENI – MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono assicurati:

- ✓ i Danni materiali e diretti subiti da Merci e Attrezzature trasportate durante il trasporto per conto proprio con i Veicoli, di proprietà dell'impresa assicurata o degli Addetti della stessa (o nella loro disponibilità per effetto di contratto di noleggio a lungo termine o di leasing), indicati nella Scheda Riepilogativa, a seguito dei seguenti eventi: Incendio, Esplosione, Scoppio e azione del fulmine; Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, valanghe; caduta casuale di altri corpi sulla strada, voragini, rottura di ponti e sprofondamento di strade; ribaltamento del Veicolo, sua caduta in acqua, in precipizi o uscita accidentale dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi; collisione del Veicolo con altri veicoli, urto del Veicolo contro corpi mobili o fissi diversi dalle cordature di marciapiedi se l'evento lascia tracce evidenti e constatabili sul Veicolo stesso; furto e rapina a seguito degli eventi sopra elencati; bagnamento da acqua dolce o di mare; scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti, disordini civili, atti vandalici e danneggiamenti dolosi; uscite accidentali del Veicolo dalla strada, collisione o urto del Veicolo, bagnamento, scioperi, serrate, tumulti, atti vandalici);
- ✓ lo sgombero della sede stradale dalle Merci e dalle Attrezzature irrecuperabili, danneggiate a seguito di Sinistro;
- ✓ le traversate marittime su Nave traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco):
Le Merci e le Attrezzature caricate su Rimorchio sono assicurate se il Rimorchio è indentificato nella Scheda Riepilogativa.
La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto e cioè fino a concorrenza del massimale per annualità assicurativa indicato per ciascun Veicolo nella scheda Riepilogativa allegata alla Polizza senza applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile se la somma assicurata è inferiore al valore dei beni assicurati.

Sono disponibili Garanzie opzionali per integrare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE IN MOBILITÀ – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Può essere attivata se attivata la sezione In Mobilità – Protezione dei beni.

- ✓ Protezione legale in circolazione

Sono assicurate una serie di spese per la tutela stragiudiziale e giudiziale dell'Assicurato se è coinvolto in una delle seguenti controversie in relazione alla proprietà, guida o circolazione stradale di Veicoli riportati nella Scheda Riepilogativa: vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di fatto illecito extracontrattuale di terzi; procedimenti penali per Delitto colposo o Contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali; ricorsi verso provvedimenti che privano l'Assicurato della patente di guida a causa di incidente stradale che ha provocato vittime o feriti; istanze per il dissequestro del Veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

- ✓ Consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in copertura.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle Somme assicurate e dei Massimali e Limiti di indennizzo rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - Assistenza in mobilità

- ✗ Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da: dolo dell'Assicurato; Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse fossero già in atto o già note.

SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono esclusi i danni causati da:

- ✗ Dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o loro rappresentanti o procuratori; infedeltà degli Addetti; violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini; impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell'Assicurato o dei suoi dipendenti per arresto di funzionamento o guasto del Veicolo; combustione spontanea delle cose assicurate; vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate, calo naturale, difetto, vizio o insufficienza di imballaggio; radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività che provengono da combustibili o scorie nucleari o dall'uso di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine dove si sviluppa energia nucleare o loro componenti nucleari; strumenti bellici che impiegano la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione o sviluppano radioattività; fatti, atti e operazioni di guerra, dichiarata o non dichiarata, e loro conseguenze, rivoluzione, insurrezione, lotta civile; cattura, sequestro, arresto restrizione o detenzione e loro conseguenze e ogni tentativo fatto a tali fini; atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità, popoli o persone che tentano di usurpare pubblici poteri.

SEZIONE IN MOBILITÀ – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

- ✗ Sono escluse le vertenze che derivano da: fatto doloso dell'Assicurato; materia contrattuale; diritto tributario e fiscale; detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento; navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, navigazione aerea.



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Le Garanzie In mobilità – Protezione dei beni – Garanzia Merci e Attrezzature trasportate operano per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito dei territori dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e per le traversate marittime fra porti nell'ambito dei territori dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino effettuate con Navi Traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco).
- ✓ Le Garanzie In mobilità – Garanzia Protezione Legale in circolazione operano per i Sinistri che avvengono e sono trattati negli uffici giudiziari di tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o Danno extracontrattuale; in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti gli altri casi.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato;
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.
- **In caso di Sinistro con danni ai beni:** presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza; denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia (sempre in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi) e dimostrare i danni subiti; fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- **Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale:** chiamare i numeri telefonici dedicati.
- **Per la Garanzia Merci e Attrezzature trasportate:** impiegare Veicoli di proprietà dell'impresa o degli Addetti o nella disponibilità di tali soggetti per effetto di un contratto di noleggio a lungo termine o di leasing e in piena efficienza sia per le parti meccaniche che strutturali e dichiararli nella Scheda Riepilogativa; eseguire i trasporti secondo le leggi vigenti in materia di trasporti; fornire agli incaricati del trasporto una distinta completa delle Merci trasportate o altra documentazione equivalente; proteggere in modo adeguato le merci durante le fermate del Veicolo in corso di viaggio; effettuare lo stivaggio di Merci e Attrezzature sul Veicolo a regola d'arte e, se il Veicolo non è furgonato, proteggere le Merci e le Attrezzature da copertoni impermeabili in buono stato e assicurare in modo efficace i colli al Veicolo.
- **In caso di Sinistro per la Garanzia Protezione legale in circolazione:** segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS tramite il numero verde 800 572 572 o, per le richieste dall'estero, il numero +39 02 5824 0565 o tramite l'invio di una mail a sinistri@das.it; in caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale; far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione Active Impresa Commercio può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3,5%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive. Il Contraente versa inoltre un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie Successive.

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione della Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione Active Impresa Commercio decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie di ogni Modulo – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata in Polizza con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di durata inferiore all'annualità assicurativa è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento). Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. Le Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità hanno sempre durata annuale; per tali Garanzie non è quindi prevista l'opzione della durata pluriennale con sconto del Premio. La Garanzia Assistenza in Mobilità può essere prestata solo in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo e cessa al cessare di queste. **Per le Garanzie In mobilità – Protezione dei beni - Merci e Attrezzature trasportate è previsto un periodo iniziale di inefficacia di 4 giorni, durante il quale non operano. La copertura In mobilità – Protezione Legale in circolazione opera per le vertenze determinate da Sinistri** che si verificano durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa e di cui l'Assicurato viene a conoscenza entro sei mesi dalla cessazione della copertura.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione Active Impresa Commercio non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Tale facoltà non è prevista per la Garanzia Pronto Avvocato.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata pluriennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza.** Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata pluriennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. **Generali Italia può inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato. Tale facoltà non è prevista per le Garanzie Prevenzione e Assistenza.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi Traslochi, Tutela legale della circolazione, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Active Impresa Commercio - Modulo Protezione della Mobilità

data di aggiornamento: 28.06.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di **GENERALI ITALIA S.p.A.**, società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: €9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo €1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE IN MOBILITÀ –PROTEZIONE DEI BENI – GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Estensione Carico e Scarico: estende la copertura ai danni subiti da Merci e Attrezzature trasportate nelle operazioni di carico e scarico;

Estensione mancata refrigerazione: estende la copertura ai danni subiti da Merci trasportate per guasto o arresto accidentale dell'impianto frigorifero. **Estensione Furto e Rapina:** estende la copertura ai danni subiti da Merci e Attrezzature trasportate per Furto e Rapina a casi di furto previsti dalla Garanzia base. In caso di Furto la copertura è prestata se le Merci sono trasportate con Autovettura o con un Veicolo diverso e, in questo secondo caso, sia quando il Furto avviene a seguito della sottrazione del Veicolo che nel caso di Furto senza sottrazione del Veicolo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – ASSISTENZA IN MOBILITÀ Le Prestazioni non sono dovute se le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra. Dalla Prestazione Autista a disposizione per l'infornuto del conducente sono escluse le spese di carburante e di pedaggio.
	SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE Sono escluse dalla copertura le seguenti Merci: Valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte o d'antichità; Merci usate o già danneggiate salvo quelle che sono oggetto di riparazione; animali vivi; Merci pericolose. Dalla garanzia Furto sono esclusi i farmaci, prescrizioni mediche fustellate e tabacchi. Estensione mancata refrigerazione: se il guasto dell'impianto frigorifero è dovuto a errata regolazione, cattiva manutenzione o vetustà dell'impianto, mancanza di combustibile o di energia elettrica; i Danni alle Merci derivano da avaria alla cella frigorifera che non è conseguenza diretta degli eventi in copertura. Estensione Furto e Rapina non opera: se Furto senza sottrazione di Veicolo diverso da autovettura, se il Veicolo non è furgonato.
	SEZIONE IN MOBILITÀ - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE La Garanzia non opera: se l'Assicurato, conducente del Veicolo non è abilitato alla guida o è indagato/imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Ciascuna Prestazione è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa. Valgono inoltre i **limiti specifici indicati di seguito. Trasporto al domicilio in seguito a dimissione:** costi a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo per Sinistro di 300 km (a/r) per l'autoambulanza e 150,00 euro per il taxi; **Rientro anticipato per fermo del veicolo:** la Prestazione opera per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda - le spese del biglietto sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro; **Invio al domicilio di infermiere o fisioterapista:** 6 ore per Sinistro; **Autista a disposizione per infortunio del conducente:** spese dell'autista a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 200,00 euro per Sinistro; **Job coaching:** 6 sessioni di consulenza individuali di durata di un'ora ciascuna, con durata massima del percorso di 4 mesi.

SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI - GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono esclusi i danni che derivano da: rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli - anche all'interno del Veicolo - ammanco, smarrimento, mancata riconsegna, se non accaduti in occasione di uno degli eventi in copertura; sovraccarico del Veicolo rispetto alla portata indicata nella Carta di circolazione, se l'Assicurato non prova che dipendono da causa diversa dal sovraccarico. **Valgono inoltre le esclusioni specifiche di seguito indicate per ciascuna Garanzia. Estensione mancata refrigerazione:** il guasto o l'arresto accidentale dell'impianto frigorifero non si protrae per almeno 8 ore. **Estensione Furto e Rapina - Furto delle Merci e Attrezzature trasportate con Veicolo diverso da autovettura con sottrazione del Veicolo** la copertura opera solo se durante le soste o le fermate il Veicolo ha sempre vetri chiusi e porte chiuse a chiave nei seguenti casi: il Veicolo è sempre sorvegliato a vista con continua presenza dell'autista nelle immediate vicinanze o è custodito in locali con accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o in aree con recinzioni valide e varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o è in sosta in aree portuali o aeroportuali, recintate e con i varchi sotto controllo; sul Veicolo è attivato un Apparecchio antifurto, la sottrazione avviene con effrazione o scasso di vetri o porte e dell'Apparecchio antifurto, non sono state fatte duplicazioni delle chiavi in dotazione con l'Apparecchio antifurto e, in caso di Sinistro, tutte le Chiavi dell'antifurto sono subito consegnate a Generali Italia o al Perito incaricato come prova dell'avvenuto inserimento dello stesso - **senza sottrazione del veicolo:** la copertura opera solo se durante soste e fermate il Veicolo ha vetri chiusi e porte chiuse a chiave e c'è effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del Veicolo - **Furto delle Merci e Attrezzature trasportate con autovetture:** la copertura opera in presenza di Apparecchio antifurto dotato di allarme sonoro in caso di apertura delle porte, se c'è effrazione o scasso dei vetri o delle porte, se i beni assicurati sono riposti nel bagagliaio e non visibili dall'esterno; se l'autovettura durante le soste tra le ore 22:00 e le ore 06:00 è custodita in locali con accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati. **Sono previsti Franchigie e Scoperti.**

La copertura opera sempre con Franchigia: 250,00 euro - 500,00 euro **se la Merce trasportata consiste in mezzi di trasporto.**

Estensione Carico e Scarico 10% minimo 250,00 euro (500,00 euro se sono trasportati mezzi di trasporto); **Estensione mancata refrigerazione** 20% minimo 250,00 euro; **Estensione Furto e Rapina:** 10% minimo 250,00 euro - 20% minimo 500,00 euro se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto; **Furto delle Merci e Attrezzature trasportate a mezzo autovetture con sottrazione del Veicolo:** 25% minimo 250,00 euro - 500,00 euro per pellicce e tappeti orientali e per mezzi di trasporto in qualità di Merci; **Furto delle Merci e Attrezzature a mezzo autovettura:** 25% minimo 250,00 euro - 500,00 euro per pellicce e tappeti orientali e per mezzi di trasporto in qualità di Merci.

SEZIONE IN MOBILITÀ - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

La copertura non opera in caso di guida con patente non valida o irregolare o se è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o per guida in stato di ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi/litro.

Valgono inoltre i **seguenti limiti: Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari:** se non rimborsato dalla controparte; **Spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza** è escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà; **Indennità per Organismi di Mediazione:** nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici e se non rimborsate dalla controparte a qualunque titolo; **Intervento di un legale domiciliatario:** 3.000,00 euro per vertenza; **Spese per l'esecuzione forzata:** 2 tentativi; **Spese per un interprete in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero:** 1.000,00 euro - 10 ore di prestazione per traduzioni di verbali o atti del procedimento.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione della Mobilità è rivolto alle imprese o altri enti che svolgono un'attività del settore commercio, che hanno il bisogno di tutelare le merci e attrezzature aziendali durante il trasporto per conto proprio o di proteggere il patrimonio e il bisogno di assistenza.



Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 20,20% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'Impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p>


PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: <ul style="list-style-type: none"> - <u>arbitrato</u> in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le Garanzie In mobilità – Protezione legale in circolazione, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - <u>procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-netw-ork-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 10% per la Garanzia Assistenza in mobilità ; 12,50% per le Garanzie In mobilità - Protezione dei beni – Garanzia Merci e Attrezzature trasportate ; 21,25 per la Garanzia Protezione Legale in circolazione .
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO..



MODULO PROTEZIONE MOBILITÀ

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE	3
Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA IN MOBILITÀ	5
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	5
Art. 1.1 Rischi assicurati	5
Art. 1.2 Consulenza medica	5
Art. 1.3 Trasporto al domicilio in seguito a dimissione	5
Art. 1.4 Invio di un infermiere a domicilio	5
Art. 1.5 Invio di un fisioterapista a domicilio	5
Art. 1.6 Invio di un collaboratore domestico	6
Art. 1.7 Rientro anticipato per fermo veicolo	6
Art. 1.8 Autista a disposizione per l'infortunio del conducente	6
Art. 1.9 Rientro dell'assicurato convalescente dall'estero	6
Art. 1.10 Care Manager	6
Art. 1.11 Job coaching	7
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	7
Art. 2.1 Esclusioni generali	7

	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	8
	Art. 3.1 Limiti di copertura generali	8
	Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni	8
	<i>Dove vale la copertura?</i>	8
	Art. 4.1 Estensione territoriale	8
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	8
	Scheda Riepilogativa	8
CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI - GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE		9
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	9
	Art. 1.1 Rischi e beni assicurati	9
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	10
	Art. 2.1 Esclusioni	10
	Art. 2.2 Merci escluse	10
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	10
	Art. 3.1 Limiti di copertura	10
	Art. 3.2 Franchigia a carico dell'Assicurato	11
	Art. 3.3 Limite di indennizzo per unico evento	11
	<i>Dove vale la copertura?</i>	11
	Art. 3.1 Delimitazione territoriale	11
	<i>Con quali condizioni operative assicuriamo?</i>	11
	Art. 4.1 Caratteristiche dei Veicoli	11
	Art. 4.2 Esecuzione del trasporto	11
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	11
	<i>Che obblighi ho?</i>	12
	Art. 6.1 Buona fede	12
	Art. 6.2 Distinta completa delle Merci trasportate	12
	Art. 6.3 Danni a Merci e Attrezzature caricate sul rimorchio	12
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	12
	Art. 7.1 Garanzie Opzionali	12
CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE		15
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie base</i>	15
	Art. 1.1 Protezione legale in circolazione - Spese assicurate	15
	Art. 1.2 Vertenze assicurate	15
	Art.1.3 Consulenza telefonica	16

	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	16
	Art. 2.1 Esclusioni	16
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	16
	Art. 3.1 Limiti di copertura	16
	<i>Dove vale la copertura?</i>	17
	Art. 4.1 Validità territoriale	17
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	17
	Art. 5.1 Operatività della garanzia	17
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	17
	Scheda Riepilogativa	17
CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ		18
	<i>Che obblighi ho?</i>	18
	Art. 2.1 Ispezione delle cose assicurate	18
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	18
	Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	18
	Art. 2.2 Alienazione di Veicoli	18
	Art. 2.3 Facoltà di recesso bilaterale dalle Garanzie	18
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO		19
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	19
	Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	20
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO Prevenzione e Assistenza		19
	<i>Che obblighi ho?</i>	19
	<i>Quali obblighi ha l'impresa?</i>	
	Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE		20
	Art. 2.2 Valore delle Merci e delle Attrezzature	21
	Art. 2.3 Assicurazione a primo rischio assoluto	21
	Art. 2.4 Determinazione del danno	21
	Art. 2.5 Richiesta dell'indennizzo	22
	Art. 2.6 Pagamento dell'indennizzo	22
	Art. 2.7 Diritto di rivalsa	22
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN MOBILITÀ - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE		23
	<i>Che obblighi ho?</i>	23
	<i>Quali obblighi ha l'impresa?</i>	

Art. 3.1 Denuncia della vertenza	23
Art. 3.2 Modalità di gestione della vertenza	23
Art. 3.3 Obblighi dell'Assicurato	24
Art. 3.4 Termini di liquidazione	24
Art. 3.5 Esonero di responsabilità	24
Art. 3.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza	24
Art. 3.7 Recupero di somme	24
Art. 3.8 Limiti di indennizzo	24

PRESENTAZIONE MODULO

Il Modulo **Protezione della Mobilità** è parte integrante del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie :

- Prevenzione e Assistenza – Assistenza In mobilità
- In mobilità – Protezione dei beni – Garanzia Merci e alle Attrezzature trasportate
- In mobilità – Garanzia Protezione Legale in circolazione

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione della Mobilità è **necessario attivare** la Garanzia Merci e Attrezzature trasportate. La Garanzia Assistenza in mobilità **si attiva** in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità. La Garanzia Protezione Legale in circolazione può essere attivata con la Garanzia Merci e Attrezzature trasportate. **Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.**

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati, è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

<p>Addetti</p>	<p>I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?</p> <p>A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. <p>Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.</p> </div>
<p>Alluvione, Inondazione, Esondazione</p>	<p>Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.</p>
<p>Apparecchio antifurto</p>	<p>Congegno meccanico e/o elettronico, installato sul veicolo idoneo ad impedirne la messa in marcia.</p>



Attrezzatura	Dotazione di strumenti, posti all'interno del veicolo, idonei ed utilizzati per lo svolgimento dell'attività assicurata escluse le Macchine elettroniche portatili.
Autocarro	Veicolo a motore destinato al trasporto di cose (e delle persone addette all'uso).
Autovettura	Autovettura ad uso privato oppure ad uso promiscuo.
Avaria Comune o Generale	Istituto giuridico del trasporto marittimo che disciplina le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti volontari ragionevolmente presi dal comandante della nave per la salvezza comune della spedizione (nave e carico), da ripartirsi fra tutti gli interessati alla spedizione stessa (art. 469 Codice della Navigazione e Regola A di York-Anversa).
Carico e Scarico	"Carico" operazioni di sollevamento di Merci e Attrezzature da terra in prossimità del Veicolo per deporle esclusivamente sullo stesso; per "scarico" l'operazione inversa.
Chiavi dell'antifurto	Tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'Apparecchio antifurto.
Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito in Polizza.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Lista valorizzata	Documento che riporta l'elenco delle Merci trasportate indicandone il valore delle stesse in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.
Luogo di destinazione	La località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quella località che risulta dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o al di fuori dei locali dove si esercita l'attività.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o ciascuna annualità assicurativa, per ciascun Veicolo.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Merci pericolose	Merci infiammabili, esplosivi, tossiche o comunque definite come pericolose da specifiche normative che ne disciplinano particolari regole di trasporto.
Motocarro	Veicolo a motore a tre ruote adibito al trasporto di cose.
Motrice	La motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
Nave Traghetto e/o RO/RO (Roll-on/Roll-off)	La nave fornita di apposite rampe di carico e ponti mobili per agevolare l'imbarco dei Veicoli su proprie ruote.
Prescrizioni mediche fustellate	Bollini cartografici staccabili, applicati alle scatole di medicinali e recanti il relativo prezzo, impiegati dalle farmacie per la richiesta di rimborso presso il Sistema Sanitario Nazionale.
Rimorchio	Veicolo per il trasporto di cose destinato ad essere trainato da altro Veicolo.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Terremoto - Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.



Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
---------------	---

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

Assicurato	Gli Addetti.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'assicurato svolge l'attività assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.
Veicolo	Autovettura, Autocarro, Motocarro, Rimorchio intestati al Contraente o agli Addetti, anche in leasing. Non sono assicurabili Rimorchi trainati da Motocarri.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Assicurato	Gli Addetti o altri conducenti autorizzati e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.
Delitto	Tipologia di reato che si definisce: <ul style="list-style-type: none"> • Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; • Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; • Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Estinzione del reato	Definitivo venir meno della punibilità del reato (se avviene prima della condanna definitiva) o delle conseguenze negative della sentenza, per cause di varia natura (per esempio: morte dell'indagato prima della condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle Contravvenzioni, prescrizione).



Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Illecito extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al fatto illecito non ha alcuna connessione con rapporti contrattuali che possono intercorrere tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi che derivano da un contratto.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Spese di giustizia	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
Transazione	Accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine a una lite o ne prevengono una.



CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero **+39 02 5824 0565**.

ASSISTENZA IN MOBILITÀ



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, le prestazioni di Assistenza elencate negli articoli che seguono in caso di incidente o infortunio stradale occorso nell'esercizio dell'attività dichiarata con i Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.2 Consulenza medica

Se l'Assicurato è stato colpito da infortunio stradale come conducente o trasportato del Veicolo può richiedere un parere medico telefonico.

La consulenza non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato. **Pertanto, si ricorda che per una valutazione completa dello stato di salute è sempre necessario consultare il proprio medico di fiducia.**

Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La Prestazione non è soggetta a limiti per annualità assicurativa.

Art. 1.3 Trasporto al domicilio in seguito a dimissione

Se l'Assicurato è stato colpito da infortunio stradale come conducente o trasportato del Veicolo, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura, e ha bisogno di essere trasportato dall'Istituto di cura al domicilio, la Struttura Organizzativa invia un'autoambulanza o un taxi per permettere per l'Assicurato, e l'eventuale accompagnatore.

Ci sono limiti di copertura

I costi sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo per Sinistro di:

- 300 km (andata e ritorno) per l'autoambulanza
- 150,00 euro per il taxi.

Art. 1.4 Invio di un infermiere a domicilio

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato del Veicolo, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e ha bisogno di essere assistito da un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa invia al domicilio dell'Assicurato un infermiere il cui onorario è tenuto a proprio carico Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro.

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.5 Invio di un fisioterapista a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, e ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro.



Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.6 Invio di un collaboratore domestico

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, ed è impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del collaboratore domestico fino ad un massimo di 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e la collaboratrice familiare inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.7 Rientro anticipato per fermo veicolo

Se a seguito di incidente stradale il Veicolo rimane immobilizzato con un fermo per la riparazione superiore a 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso, conducente o trasportato di veicolo aziendale, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per il rientro alla propria residenza o alla sede dell'Azienda e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera quando il sinistro si verifica a oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda, fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.8 Autista a disposizione per l'infortunio del conducente

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o come trasportato del Veicolo non può guidare il Veicolo e nessuno dei trasportati – se presenti – è in grado di sostituirlo, la Struttura Organizzativa invia un autista per riportare il Veicolo assicurato e i passeggeri fino alla città di residenza o sede dell'Azienda secondo l'itinerario più breve.

Che obblighi ho

L'Assicurato deve:

- **presentare alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla richiesta di Prestazione;**
- **deve comunicare alla Struttura Organizzativa il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.**

Che cosa NON è assicurato

La prestazione non comprende le spese di carburante e di pedaggio (per esempio, le spese per autostrade e traghetti).

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'autista fino a un massimo complessivo di 200,00 euro per sinistro.

Art. 1.9 Rientro dell'assicurato convalescente dall'estero

Se l'Assicurato, in caso di Ricovero a seguito di incidente stradale, è convalescente e non è in grado di rientrare alla propria Residenza con il Veicolo, la Struttura Organizzativa gli fornisce un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del un biglietto ferroviario di prima classe o aereo di classe economica di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla propria Residenza.

Art. 1.10 Care Manager

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato del Veicolo, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e ha bisogno di una consulenza socio-assistenziale, può telefonare alla Struttura Organizzativa. Il Care Manager, dopo un approfondito colloquio telefonico con l'Assicurato e con i familiari, valuterà le diverse esigenze di Cura.

Al termine delle sue valutazioni, il Care Manager, restituirà all'Assicurato per iscritto e mediante colloquio telefonico:



- indicazioni del piano di cura più opportuno per le sue condizioni con l'indicazione delle corrette figure professionali necessarie e la programmazione oraria/giornaliera degli interventi;
- indicazione di eventuali modifiche alla logistica dell'abitazione con evidenza delle eventuali barriere architettoniche o pericoli da rimuovere;
- indicazione dei parametri da monitorare;
- indicazioni su dove reperire gli ausili e i presidi necessari;
- indicazioni su come ottenere i servizi sanitari/sociali presso le strutture del territorio con indicazioni sugli uffici ai quali rivolgersi;
- Indicazione su come ottenere le risorse messe a disposizione dal SSN.

La Prestazione viene fornita dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Il Care Manager può richiedere eventuale documentazione medica a supporto della sua valutazione.

Art. 1.11 Job coaching

Se l'Assicurato è stato colpito da infortunio stradale come conducente o trasportato del Veicolo con lesioni fisiche tali per cui egli non possa più svolgere la propria attività lavorativa come certificato da un'Invalidità Permanente Totale, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un coach esperto in consulenza in ambito lavorativo che organizzerà 6 sessioni individuali per supportare l'Assicurato nel percorso di ricollocazione professionale.

Oggetto delle sessioni saranno le seguenti tematiche:

ANALISI

- Presentazione del percorso.
- Analisi persona e profilo professionale.
- Bilancio competenze.
- Orientamento e ridefinizione obiettivo professionale.

PREPARAZIONE

- Confronto con il mercato.
- Definizione gap da colmare.
- Definizione degli strumenti di self-marketing.
- Individuazione canali di contatto.

CAMPAGNA DI RICERCA

- Analisi opportunità.
- Preparazione ai colloqui.

FOLLOW UP

- Monitoraggio delle attività intraprese.
- Individuazione azioni di miglioramento.

Ci sono limiti di copertura

Le sessioni, sono della durata di un'ora ciascuna e la durata massima del percorso, fermo il numero massimo di sessioni previste, è di 4 mesi dalla data di attivazione della Struttura Organizzativa.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

- a Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o che dipendono da:**
- b) dolo dell'Assicurato;**
 - c) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
 - d) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
 - e) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche**
 - f) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;**
 - g) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;**
 - h) malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse fossero già in atto o già**



note.

Inoltre le prestazioni non sono dovute ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione¹.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Ciascuna delle Prestazioni disciplinata ai precedenti artt. da 1.2 a 1.11 è dovuta per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni indicate articoli 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 possono essere fornite nei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Le Prestazioni indicate articoli 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 possono essere fornite in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ In conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI - GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi e beni assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Merci e alle Attrezzature durante il trasporto per conto proprio, nell'ambito dell'attività dichiarata, effettuato con i Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa dai seguenti eventi:

- incendio, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- Sisma, Alluvione, inondazione e esondazione, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, Frane, valanghe, caduta casuale di altri corpi sulla strada, voragini, rottura di ponti e sprofondamento di strade;
- ribaltamento del Veicolo, caduta dello stesso in acqua e precipizi; ed in genere uscite accidentali del Veicolo medesimo dalla sede stradale tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;
- collisione del Veicolo con altri veicoli, urto del Veicolo (e non quindi del solo carico) contro corpi mobili o fissi con esclusione di cordonature di marciapiedi e se tale evento lascia tracce evidenti e constatabili sul Veicolo stesso;
- bagnamento da acqua dolce e/o di mare
- scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti, disordini civili, atti vandalici e danneggiamenti dolosi compiuti individualmente o in associazione (compresi quelli di terrorismo e sabotaggio) anche se perpetrati a scopi politici o ideologici;
- furto e rapina a seguito degli eventi indicati alle lettere sopra indicata a), b), c) e d).

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata se le circostanze non hanno consentito di adottare le misure di sorveglianza e custodia atte ad evitare il furto e la rapina di Merci ed Attrezzature.

La garanzia opera:

- a primo rischio assoluto¹ ai sensi dell'art. 2.3 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro";
- fino a concorrenza del massimale per anno indicato per ciascun Veicolo nella Scheda Riepilogativa.

Cosa significa che l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile. Detta regola, infatti, prevede che, qualora al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati risultasse inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto verrebbe ridotto in proporzione. Il vantaggio per il cliente della copertura a primo rischio assoluto è anche quello di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

Esempio

Somma assicurata in polizza per la partita "Merci e Attrezzature Trasportate" euro 15.000,00.

Valore complessivo delle Merci e Attrezzature trasportate euro 20.000,00.

Valore del danno dei beni trasportati a seguito di incidente di euro 5.000,00.

In base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene liquidato l'intero importo di euro 5.000,00 indipendentemente dal fatto che il valore complessivo dei beni assicurati è di euro 20.000,00.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 3.750,00 ovvero il 75% del danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 15.000,00) e il reale valore dei beni assicurati (euro 20.000,00).

Estensione sgombero della sede stradale

Generali Italia indennizza le spese sostenute per lo sgombero della sede stradale delle Merci e delle Attrezzature irrecuperabili, danneggiate a seguito di Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di euro 1.000,00, anche in eccedenza a massimale assicurato per ciascun Veicolo.



Estensione traversate marittime su Nave traghetto e/o RO/RO

Generali Italia indennizza, durante le traversate marittime su Navi Traghetto e/o RO/RO:

- a) i danni materiali e diretti alle Merci ed alle Attrezzature caricate sul Veicolo assicurato a seguito di incendio, esplosione, scoppio, investimento, urto e sommersione della nave;
- b) le spese di salvataggio di Merci ed Attrezzature;
- c) la perdita o il deterioramento di Merci ed Attrezzature a seguito di caduta in mare del Veicolo assicurato durante le operazioni di imbarco o sbarco;
- d) la perdita di Merci ed Attrezzature a seguito perdita della nave;
- e) la perdita di Merci ed Attrezzature a seguito getto o asporto del mare.

Generali Italia inoltre tiene indenne l'Assicurato del contributo di Avaria Comune dovuto dal medesimo in base ad apposito regolamento fatto in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, sempreché l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da dolo o colpa grave del Contraente e/o Assicurato, loro rappresentanti e/o procuratori;
- b) derivanti da infedeltà degli Addetti personale dipendente dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) derivanti violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) causati da impedimento o interruzione del viaggio:
 - per fatto dell'Assicurato o dei suoi dipendenti oppure;
 - per arresto di funzionamento del Veicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo;
- e) derivante da combustione spontanea delle cose assicurate;
- f) derivante da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
- g) causati da radiazioni ionizzati o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impiegano la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppano radioattività;
- h) derivanti da ostilità, fatti, atti ed operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra, mine, bombe o altri ordigni di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- i) derivanti da cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini; atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- j) derivanti da atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentano di usurpare pubblici poteri.

Art. 2.2 Merci escluse

Sono espressamente escluse dalla garanzia, le seguenti Merci:

- a) Valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte o d'antichità;
- b) Merci usate o già danneggiate salvo quelle che sono oggetto di riparazione;

Ci sono limiti di copertura

Relativamente alle Merci oggetto di riparazione non sono comunque indennizzabili i danni estetici che non pregiudicano il funzionamento del bene;

- c) animali vivi, Merci pericolose.

Sono esclusi dalla garanzia Furto i farmaci, Prescrizioni mediche fustellate e tabacchi.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura



Sono inoltre esclusi i danni:

- a) derivanti da rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli - anche nell'interno del Veicolo - ammanco, smarrimento, mancata riconsegna se non si sono verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 1.1 Rischi Assicurati e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
- b) derivanti da eccesso di carico del Veicolo rispetto alla portata utile indicata dalla Carta di Circolazione, se l'Assicurato non prova che i danni sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza del sovraccarico, il quale deve comunque rimanere nei limiti della portata potenziale indicata dalla Carta di Circolazione.

Art. 3.2 Franchigia a carico dell'Assicurato

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione di una franchigia di euro 250,00; per i mezzi di trasporto in qualità di Merce trasportata la franchigia è elevata a euro 500,00.

Cosa è la franchigia?

La franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Esempio franchigia:

Somma assicurata Merci trasportate: euro 10.000

Valore del danno: euro 9.000

Franchigia: euro 250

Indennizzo liquidato: euro 8.750 (pari a euro 9.000-250)

Art. 3.3 Limite di indennizzo per unico evento

In nessun caso Generali Italia indennizza per unico evento che colpisca più Veicoli un importo superiore al limite specifico indicato nella Scheda Riepilogativa.



Dove vale la copertura?

Art. 4 Delimitazione territoriale

La garanzia è prestata per i trasporti **su strada** con inizio e termine nell'ambito dell'Unione Europea inclusi Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per le **traversate marittime** fra porti dei territori sopra menzionati effettuati a mezzo Navi Traghetto e/o RO/RO.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 4.1 Caratteristiche dei Veicoli

I Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa devono essere di proprietà dell'impresa assicurata o degli Addetti della stessa. I veicoli possono essere nella disponibilità di tali soggetti per effetto di un contratto di noleggio a lungo termine o di leasing.

Art. 4.2 Esecuzione del trasporto

L'assicurazione è prestata solo se:

- a) il trasporto è eseguito ottemperando a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di trasporti;
- b) il Veicolo è in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti meccaniche che strutturali;
- c) durante le fermate del Veicolo in corso di viaggio le merci sono adeguatamente protette;
- d) lo stivaggio di Merci ed Attrezzature sul Veicolo è effettuato a regola d'arte e che, se il Veicolo non è furgonato, le Merci ed le Attrezzature sono protette da copertoni impermeabili in buono stato ed i colli debitamente assicurati al Veicolo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Durata dell'assicurazione per ogni viaggio



La garanzia ha inizio dal momento in cui le Merci e le Attrezzature lasciano terra nei magazzini o depositi della località di partenza per l'inizio delle operazioni di trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al compimento dello scarico.

In presenza di documento di trasporto regolarmente emesso o della Lista Valorizzata, si intendono incluse nell'assicurazione anche eventuali soste o giacenze delle Merci e delle Attrezzature a bordo del Veicolo.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia decorre dalle ore 24 del 4° giorno successivo a quello di effetto della garanzia stessa. Se la Polizza ne sostituisce un'altra che già prevedeva la Garanzia considerata, la Garanzia stessa opera anche durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste dalla Polizza sostituita.



Che obblighi ho?

Art. 6.1 Buona fede

Le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio sono quelle richiamate in Polizza con le dichiarazioni del Contraente, compresa quella inerente al genere di attività esercitata.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti che aggravano il rischio, comportano la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso² solo se riguardano circostanze di cui al comma precedente e se:

- sono durature;
- e il Contraente ha agito con dolo o colpa grave.

Negli altri casi Generali Italia ha comunque diritto a percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se l'aggravamento del rischio è successivo, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6.2 Distinta completa delle Merci trasportate

Il Contraente è dispensato dall'obbligo di dichiarare le singole spedizioni, **deve però sempre munire gli incaricati del trasporto di una distinta completa** delle Merci trasportate o di altra documentazione equipollente.

Art. 6.3 Danni a Merci e Attrezzature caricate sul rimorchio

Le Merci e le Attrezzature caricate su Rimorchio sono assicurate **se il rimorchio è indentificato nella Scheda Riepilogativa.**



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Estensione Carico e Scarico

La Garanzia è estesa ai danni materiali e diretti che possono colpire i beni assicurati in conseguenza diretta delle operazioni di carico e scarico.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 elevato a euro 500,00 per i mezzi di trasporto in qualità di Merce trasportata.

Estensione mancata refrigerazione

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti che le Merci assicurate possono subire a causa di guasto e/o arresto accidentale dell'impianto frigorifero, dal momento in cui le stesse vengono poste su un Veicolo frigorifero nel luogo di carico e fino al momento in cui vengono scaricate dal Veicolo stesso a destinazione.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera se il guasto e/o arresto dell'impianto frigorifero è dipeso totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da errata regolazione, cattiva manutenzione o vetustà dell'impianto, mancanza di combustibile e/o energia elettrica.

Sono comunque esclusi i danni alle Merci assicurate derivanti da qualsiasi avaria alla cella frigorifera come tale (pareti, fondo, soffitto, chiusura) a meno che tale avaria non sia direttamente conseguente ad uno dei seguenti avvenimenti:



- incendio, esplosione ed azione del fulmine;
- ribaltamento, urto e collisione del mezzo di trasporto terrestre;
- incendio, investimento, urto e sommersione della nave;
- caduta in mare e/o a terra durante le operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00.

In ogni caso la garanzia ha effetto sempreché il guasto e/o arresto accidentale dell'impianto frigorifero abbia avuto una durata continuativa non inferiore ad 8 ore.

Che obblighi ho

Obbligo di revisione periodica dell'impianto frigorifero

Il Contraente e/o Assicurato è obbligato a far effettuare da parte di un'officina specializzata, con frequenza non superiore a 6 mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero e di esibire in caso di danno, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, la fattura e/o la documentazione relative all'ultima revisione effettuata.

Il Contraente e/o Assicurato, inoltre, è obbligato ad esibire a Generali Italia la documentazione (certificato sanitario, fitopatologico, ecc.) comprovante che, al momento della carica, la Merce si trovava in perfette condizioni e già portata alla temperatura ottimale richiesta per il trasporto.

Estensione Furto e Rapina

A integrazione di quanto indicato all'art. 1.1 "Rischi e beni assicurati", Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti alle Merci e alle Attrezzature trasportate assicurati in conseguenza di Furto e Rapina fino a concorrenza dell'ulteriore specifico limite per anno indicato per ciascun Veicolo nella Scheda Riepilogativa.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con applicazione per ogni Sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00, elevato al 20% con il minimo di euro 500,00 per pellicce e tappeti orientali e per mezzi di trasporto in qualità di Merci trasportate.

Relativamente alle Attrezzature trasportate la garanzia è prestata con il sotto limite del 30% del massimale furto e rapina per Veicolo con il massimo di euro 5.000,00 per anno.

In relazione alla garanzia Furto e Rapina come operano gli Scoperti e i minimi previsti per le Merci trasportate?

La Garanzia prevede, in caso di sinistro, l'applicazione di uno Scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 250,00.

Esempio

Somma assicurata Merci trasportate euro 15.000,00

Valore del danno euro 10.000,00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo Scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 1.000,00 (che è superiore al minimo di euro 250,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 10.000,00-1.000,00 = euro 9.000,00.

Furto delle Merci e delle Attrezzature a seguito della sottrazione del Veicolo esclusi i trasporti avvenuti per mezzo di Autovetture

Nel caso di furto del Veicolo la garanzia per Merci e le Attrezzature trasportate è prestata se il Veicolo **durante le soste o le fermate ha i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave e se:**

- a) è sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista nelle immediate vicinanze del veicolo; ovvero,
- b) è custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero,
- c) sosta in aree portuali o aeroportuali, recintate e con i varchi sotto controllo.

Al di fuori delle ipotesi indicate al comma precedente, la garanzia è comunque operante solo **se:**

- **è attivato un apparecchio antifurto e**
- **sono stati chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del Veicolo durante qualsiasi fermata o sosta;**

e se:



- la sottrazione del Veicolo avviene mediante **effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sul Veicolo stesso**, ovvero la sottrazione del solo rimorchio staccato dalla Motrice avviene mediante furto con **effrazione dell'apparecchio antifurto installato sul rimorchio**;
- **in caso di sinistro vengono tempestivamente consegnate a Generali Italia o al Perito incaricato – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso**;
- **non sono state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.**

Ci sono limiti di copertura

Laddove è previsto un antifurto:

- **la copertura è operante per ogni sinistro con applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di euro 250,00, elevato a euro 500,00 per pellicce e tappeti orientali e per mezzi di trasporto in qualità di Merci trasportate;**
- **la mancata constatazione da parte dell'Autorità e/o di Generali Italia e/o del Perito da essa designato - intervenuto ai sensi della lett. c) dell'art. 2.1 Obblighi in caso di Sinistro delle Norme operanti in caso di sinistro - dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, in caso di ritrovamento del veicolo, comporta l'inoperatività della copertura.** Se la constatazione è resa impossibile dal mancato ritrovamento del Veicolo la garanzia è comunque operante se sono state consegnate a Generali Italia tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulta l'installazione dello stesso.
- **in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione a Generali Italia, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia operante in presenza di apparecchio antifurto rimane automaticamente sospesa dal momento del suddetto smarrimento o della sottrazione e riprende vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.**

Furto delle Merci e delle Attrezzature senza sottrazione del veicolo esclusi i trasporti avvenuti per mezzo di Autovetture

Nel caso di furto delle Merci e delle Attrezzature trasportate senza sottrazione del veicolo la garanzia opera se durante le soste o le fermate il veicolo stesso ha le **porte chiuse e i vetri completamente chiusi** e se i relativi danni sono perpetrati **mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo.**

L'effrazione o lo scasso devono essere stati constatati da Generali Italia o da un Perito da essa designato, intervenuto ai sensi della lett. c) dell'art. 2.1 Obblighi di avviso di sinistro e di salvataggio delle Norme operanti in caso di sinistro.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia non opera per i Veicoli non furgonati.

Furto delle Merci e Attrezzature trasportate a mezzo di Autovetture

In caso di trasporti effettuati a mezzo autovettura indicata nella Scheda Riepilogativa, la garanzia furto è prestata se:

- l'autovettura è dotata di Apparecchio antifurto provvisto anche di allarme sonoro in caso di apertura delle porte;
- la sottrazione dei beni assicurati, con o senza sottrazione dell'autovettura, avviene mediante effrazione o scasso dei vetri o delle porte;
- i beni assicurati sono riposti nel bagagliaio e non sono visibili dall'esterno;
- durante le soste tra le ore 22 e le ore 6, l'autovettura è custodita in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

Ci sono limiti di copertura

In assenza di Apparecchio antifurto attivato e provvisto di allarme sonoro in caso di apertura delle porte, la copertura è comunque operante per le Merci e le Attrezzature trasportate con un limite del 20% della somma assicurata per Furto e Rapina e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00.

In tale circostanza la garanzia opera con applicazione per ogni Sinistro di uno scoperto del 25% con il minimo di euro 250,00, elevato a euro 500,00 per pellicce e tappeti orientali e per mezzi di trasporto in qualità di Merci trasportate.

1 Senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice civile
2 A parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare 800 572 572 (+39 02 5824 0565 dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.
A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Protezione legale in circolazione - Spese assicurate

Generali Italia per il tramite di DAS, assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa e nei casi previsti dall'articolo Vertenze assicurate, le spese:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; nel caso il fatto dannoso si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 3.1) l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di euro 3.000,00 per vertenza;

- d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
- h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l) attinenti l'esecuzione forzata.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;

- m) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 4.1), Generali Italia eroga:

- le spese per l'assistenza di un interprete **fino a euro 1.000,00;**
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento **fino a 10 ore di prestazione.**

Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Art. 1.2 Vertenze assicurate

La garanzia è operante per la tutela dei diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà, guida o circolazione



stradale di veicoli dichiarati nella Scheda Riepilogativa, sia coinvolto in una delle seguenti vertenze:

- a) relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- b) procedimenti che hanno a oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (L. 41/2016) – in tal caso la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza **solo se** è stato accertato un valore corrispondente a un **tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l**;
- b) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (L. 41/2016) – in tal caso la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza **solo se** è stato accertato un valore corrispondente a un **tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l**;
- c) ricorsi avverso provvedimenti che privano l'Assicurato della patente di guida in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale che ha provocato vittime o feriti;
- d) istanze per ottenere il dissequestro del Veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

L'elenco è tassativo.

Art.1.3 Consulenza telefonica

Nei casi di cui al precedente articolo Generali Italia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'assicurato dovrà chiamare il numero verde **800 562 562** (dall'estero **+39 045 83 92 721**), attivo **dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La garanzia non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) fatto doloso dell'Assicurato;
- b) materia contrattuale;
- c) diritto tributario e fiscale;
- d) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
- e) navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, navigazione aerea.

Inoltre l'assicurazione non è operante se, al momento del sinistro, il Veicolo risulta:

- non coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;
- in difformità da immatricolazione.

Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nei casi in cui l'Assicurato non possa portarla in detrazione, nonché il pagamento del contributo unificato.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non è operante:

- a) se l'Assicurato, conducente del Veicolo, guida con patente non valida o irregolare; se l'assicurato invece guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dalla data del sinistro;



b) se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso(1), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope(2) o per guida in stato di ebbrezza(3) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste dai relativi articoli del codice della Strada, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di reato.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia vale per i sinistri che si sono verificati e le cui vertenze sono processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di **danni extracontrattuali** o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Operatività della garanzia

La garanzia opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia a condizione che l'Assicurato sia venuto a conoscenza di dette vertenze entro sei mesi dalla cessazione del presente contratto.

Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:

- in sede penale: con il momento in cui si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile: con il momento in cui si assume aver avuto inizio il fatto illecito extracontrattuale che ha dato origine al diritto al risarcimento;
- in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico Sinistro.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

(1) Art. 189 del Codice della strada.
(2) Art. 187 del Codice della strada.
(3) Art. 186/186 bis del Codice della strada.

CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha il **diritto di visitare le cose assicurate** e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione della Garanzia Protezione Legale in circolazione può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia Danni alle Merci e Attrezzature trasportate**.

La disattivazione della Garanzia Danni alle Merci e Attrezzature trasportate comporta la disattivazione dell'intero "Modulo Protezione della Mobilità".

La Garanzia Assistenza in mobilità è attiva con le altre Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità.

Art. 2.2 Alienazione di Veicoli

In caso di alienazione di uno o più Veicoli le Garanzie di cui al presente Modulo a essi associate **cessano dal momento dell'alienazione**. Di conseguenza la Polizza deve essere aggiornata come previsto dall'art. 1897 del Codice civile e dall'articolo Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione delle Condizioni Generali del Contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Commercio nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

In caso di **alienazione del Veicolo seguita da sostituzione** con altro Veicolo **intestato allo stesso soggetto e in assenza di un aggiornamento della Polizza**, la Garanzia prosegue automaticamente alle stesse condizioni sul nuovo Veicolo **fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'annualità assicurativa** se la copertura resta in vigore. Successivamente a tale data la Garanzia sul nuovo Veicolo **cessa se non viene effettuato l'aggiornamento della Polizza con i dati del nuovo Veicolo**.

La disattivazione della copertura di un Veicolo può comportare una variazione in aumento del premio dei restanti Veicoli a seguito della perdita dello sconto previsto per l'assicurazione di più Veicoli.

Art. 2.3 Facoltà di recesso bilaterale dalle Garanzie

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo Comunicazioni tra le parti delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**

La cessazione delle altre Garanzie del presente Modulo determina la cessazione anche della Garanzia Assistenza in Mobilità, se attivata.

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà, prevista all'articolo *Recesso in caso di sinistro* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie.

In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO Prevenzione e Assistenza



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art.1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 572 572**
- **dall'estero al numero +39 02 5824 0565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- a) nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di Polizza;
- d) numero di targa del Veicolo;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Polizza.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato per telefono la Struttura Organizzativa

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali¹. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

¹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 2.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- dare immediato avviso a Generali Italia, con indicazione della targa dei Veicoli coinvolti, fare quanto è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle Merci e delle Attrezzature trasportate; Generali Italia ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e il suo intervento non influisce sulla situazione giuridica dei beni; il Contraente – o chi per esso – deve inoltre adempiere agli obblighi specifici per la Garanzia Furto e Rapina;
- non apportare, se non per il salvataggio della Merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del Veicolo e del carico nonché alle tracce del Sinistro prima dell'intervento del Perito designato da Generali Italia;
- chiedere quanto prima possibile, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'arrivo delle Merci a destinazione, l'immediato intervento del Perito designato da Generali Italia per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui Generali Italia non ha un proprio Perito designato, il Contraente o l'Assicurato deve richiedere l'intervento del Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- compiere, a richiesta di Generali Italia che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, sono ritenuti necessari od opportuni;
- astenersi dal transigere o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto di Generali Italia;
- fornire a Generali Italia ogni documento utile e ottemperare a ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti in caso di Sinistro si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

OBBLIGHI SPECIFICI PER LA GARANZIA ESTENSIONE MANCATA REFRIGERAZIONE

In caso di trasporto di Merci refrigerate il **Contraente o l'Assicurato** o chi per essi, non appena il guasto o l'arresto si è verificato, **deve prendere tutte le misure necessarie e possibili per rimediare o provvedere a salvaguardare le Merci assicurate.** I

In particolare, se l'avaria all'apparato frigorifero è rilevata nel corso del viaggio il conducente del mezzo – per evitare l'insorgere o l'aggravarsi del danno – **deve**, se possibile:

- rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare la riparazione del guasto,
- far ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, se il tempo richiesto per la riparazione o la residua durata del viaggio è tale da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, o
- chiedere l'intervento di un mezzo frigo di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

Tali provvedimenti devono essere adottati se sono economicamente convenienti e giustificati rispetto al danno presunto.

Il Contraente o l'Assicurato o chi per essi è **tenuto a:**

- fare accertare l'avvenimento, nel luogo in cui è stato rilevato il danno, da parte del Perito incaricato o, in caso di indisponibilità, da parte di un'Autorità del luogo (polizia, dogana o pubblico ufficiale);
- farsi rilasciare un verbale o dichiarazione da cui risulta l'ora in cui gli intervenuti hanno potuto prendere visione del guasto e, se riscontrabili, delle sue cause.

I danni e le perdite eventualmente subiti dalle Merci trasportate devono essere accertati una volta giunte a destinazione dal Perito incaricato, che provvede alle valutazioni di carattere merceologico o commerciale della natura dei medesimi e della percentuale di avaria da considerare ai fini della eventuale liquidazione.

Il Contraente o l'Assicurato **deve** inoltre, prima di far eseguire le riparazioni definitive dell'impianto frigorifero presso l'officina prescelta, **richiedere l'intervento di un Perito concordato con Generali Italia** per una perizia tecnica al



fine di stabilire:

- se l'impianto stesso ha subito un guasto o arresto accidentale superiore alle otto ore e,
- in caso affermativo, la causa di tale guasto o all'arresto.

La mancata effettuazione della perizia di cui sopra comporta la decadenza dal diritto all'Indennizzo, salvo i casi in cui le riparazioni definitive sono state effettuate con carattere d'urgenza nel corso del viaggio.

OBBLIGHI SPECIFICI NEI CASI DI FURTO O RAPINA

In caso di Furto o Rapina, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi **deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del Sinistro, che deve indicare:**

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione del Veicolo;
- c) gli elementi idonei a identificare e a quantificare la Merce e le Attrezzature trasportate;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del Veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia deve essere inviata, prima possibile, a Generali Italia.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice civile.

ESTENSIONE FURTO E RAPINA - OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO

Se la Merce e le Attrezzature sono state sottratte insieme al Veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo viene ritrovato, **il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve:**

- **richiedere subito l'intervento delle Autorità competenti o di Generali Italia o del Perito** da essa designato al fine di constatare e verbalizzare:
 - lo stato del Veicolo,
 - l'effrazione o scasso dell'eventuale Apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza che esiste sul Veicolo; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata a Generali Italia.
- **astenersi dal modificare le condizioni del Veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.**

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato o chi per essi **deve, inoltre, consegnare le chiavi, i documenti relativi all'Apparecchio antifurto e le copie dei verbali di intervento delle Autorità.**

Art. 2.2 Valore delle Merci e delle Attrezzature

Il valore delle Merci trasportate è costituito dal **prezzo di fattura**, esclusa IVA. Per le Merci semilavorate o non oggetto di compra-vendita il valore è costituito dal costo di produzione o acquisto, dal trasporto e dalle spese ed oneri accessori.

Per le Attrezzature e le Merci oggetto di riparazione si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. 2.3 Assicurazione a primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto¹, ovvero senza applicazione della regola proporzionale, pertanto l'indennizzo è corrisposto **fino a concorrenza della somma assicurata** per ciascun Veicolo, indipendentemente dal valore delle Merci e delle Attrezzature trasportate.

Art. 2.4 Determinazione del danno

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della Merce e delle Attrezzature come definite all'art. 2.2 e quello della merce nella condizione in cui si trova a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, se si procede alla vendita delle Merci e delle Attrezzature con il consenso di Generali Italia, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di Merci o Attrezzature riparabili, Generali Italia risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non è stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva. Le spese di eventuali migliorie, modifiche ed aggiunte apportate in occasione delle riparazioni non sono indennizzabili.



Come viene valutato il danno alle merci?

ESEMPIO: Incidente stradale con danno alle Merci vendute a un cliente con valore di fattura: 10.000,00 euro

CASO1

A seguito del Sinistro si riesce con il consenso di Generali Italia a vendere la merce danneggiata per un valore di: 4.000,00 euro.

Il valore del danno è determinato dalla differenza tra l'importo di fattura e quanto realizzato con la vendita: 10.000,00 - 4.000,00 = 6.000,00 euro

CASO 2

A seguito del Sinistro la merce viene completamente persa a causa dell'incendio del furgone.

Il valore del danno è determinato dall'intero valore della fattura in quanto non c'è il valore residuo della merce, che è andata completamente persa: 10.000,00 euro.

Art. 2.5 Richiesta dell'indennizzo

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- consegnare i documenti di trasporto, le copie di eventuali denunce del Sinistro alle Autorità e ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del Sinistro;
- consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria a esercitare l'azione di rivalsa;
- esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e che provano la legittimazione all'Indennizzo;
- dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce, come previsto dall'articolo Garanzie presso diversi assicuratori delle Condizioni Generali che regolano il contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente deve inoltre assolvere gli obblighi specifici di cui all'articolo Obblighi in caso di Sinistro - Obblighi specifici nei casi di Furto o Rapina.

Art. 2.6 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione di cui all'art. 2.5 "Richiesta dell'indennizzo", verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia **entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Art. 2.7 Diritto di rivalsa

Generali Italia, pagato l'indennizzo, è surrogata nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ed ha facoltà di rivalersi nei confronti di questi ultimi nei termini consentiti dalla legge e/o da Convenzioni nazionali ed internazionali applicabili.

Il Contraente e/o l'Assicurato non devono consentire esonero o limitazione di tale responsabilità. In caso di inosservanza, si applica l'art. 1916 del Codice Civile.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN MOBILITÀ - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 3.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al numero verde **800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**), attivo **dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00**, in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni o i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, che contiene le informazioni o la copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: _sinistri@das.it.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve subito far pervenire a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 3.2 Modalità di gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**



- se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3.3 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che prevede a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 3.4 Termini di liquidazione

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, **DAS entro 30 giorni:**

- paga l'indennizzo, o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Art. 3.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 3.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC:** servizio.clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 3.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato **giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'indennizzo pagato.**

Art. 3.8 Limiti di indennizzo

La garanzia vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia. Il "**massimale Sinistro**" rappresenta, per ciascun Veicolo, il limite massimo di indennizzo per ciascun Sinistro.



Il “**massimale anno**” rappresenta, per ciascun Veicolo, il massimo esborso di Generali Italia per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

¹ Senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice civile.

